



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Prato**
P.le Falcone e Borsellino n. 8 – 59100 Prato
Tel. 0574.579308 – fax 0574.593628
e-mail: procura.prato@giustizia.it

Prot. n. 55/22

Ai Magistrati

Al Personale amministrativo

Al Personale di P.G.

Al Corpo di Guardia

Sede

Oggetto: indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie

Con riferimento alla cessazione al 30 aprile 2022 degli obblighi previsti dall'art. 5 del Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24, il Ministro della Salute ha sottoscritto in data 28 aprile 2022 un'ordinanza, con la quale sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie a partire dal 1° maggio e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. suindicato e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.

L'ordinanza suindicata ha previsto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'utilizzo dei mezzi di trasporto e per assistere a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. È altresì previsto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

In ogni caso l'ordinanza raccomanda comunque di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Sulla scorta delle suindicate disposizioni, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con circolare n. 1/2022, ha fornito ulteriori indicazioni di carattere generale per la corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza sui luoghi di lavoro, che tenga conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative.

A tal proposito occorre precisare che non sussiste un obbligo specifico all'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie da parte del personale.

Si reputa, però, necessario adottare le seguenti misure, ritenute allo stato più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza di questa Procura della Repubblica, tenendo conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico nonché delle prescrizioni sanitarie eventualmente adottate dalle competenti autorità.

L'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è, pertanto, raccomandato:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corridoio dell'Ufficio;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso al bar interno o altri luoghi comuni (ad esempio code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

Si ritiene, invece, non necessario l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle seguenti ipotesi:

- disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- ambienti ampi, anche comuni (ad es. scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.

Si comunichi.

Prato, 2.5.2022

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Nicolosi

